



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Generale
Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale

**Settore Politiche del Farmaco,
Innovazione e Appropriatezza**

Prot. N. AOOGR/210306/Q.090.080

Data, 18 Agosto 2011

Oggetto: assistenza farmaceutica; delibera Giunta Regionale 722 del 4 agosto 2011. Indicazioni applicative.

Ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie

Alle OO.SS delle Farmacie Pubbliche e Private

Alle OO.SS dei Medici Dipendenti e
convenzionati con il SSN

Dalla data di entrata in vigore delle misure indicate nelle delibera di cui all'oggetto le farmacie pubbliche e private convenzionate con la Regione Toscana all'atto della erogazione delle prestazioni farmaceutiche in regime convenzionale sono tenute a introitare le quote di partecipazione alla spesa farmaceutica come indicata nella delibera stessa ovvero utenti con reddito inerente la famiglia fiscale o equivalente ISEE:

- inferiore a € 36.151,98: nessuna compartecipazione
- compreso fra € 36.151,99 e € 70.000: 1 euro a confezione con un massimo di 2 euro a ricetta;
- compreso fra € 70.000,01 e € 100.000: 2 euro a confezione con un massimo di 4 euro a ricetta;
- oltre € 100.000,01: 3 euro a confezione con un massimo di 6 euro a ricetta;

per quota massima per ricetta si intende che nel caso in cui il numero di confezioni per ricetta sia superiore a due la quota di partecipazione non deve superare il limite massimo indicato per ogni fascia.

Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa:

1. Gli invalidi di guerra titolari di pensione vitalizia
2. Gli invalidi per servizio
3. Gli invalidi civili al 100% e i grandi invalidi per lavoro
4. I danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati, limitatamente alle prestazioni necessarie per la cura delle patologie previste dalla legge 210/1992
5. Le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari
6. I ciechi e i sordomuti
7. Gli ex deportati da campi di sterminio titolari di pensione vitalizia
8. Gli infortunati sul lavoro per il periodo dell'infortunio e per le patologie direttamente connesse purché indicato sulla ricetta
9. Gli assistiti affetti da patologia cronica e invalidante individuate dai Decreti del Ministero della Sanità 329/1999 e 296/2001 e i pazienti affetti da malattie rare individuate dal Decreto del Ministero della Sanità 279/2001 per i farmaci correlati alla patologia di esenzione; la valutazione è rimessa al medico prescrittore.
10. I disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per l'impiego e i familiari a carico
11. I lavoratori in mobilità e i familiari a carico

